

VERBALE DI ACCORDO

ai sensi del Decreto-legge n. 18/2020 e Decreto-legge n. 34/2020
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 24 del mese di Giugno dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda T.B.N. SRL con sede legale in Milano, Galleria del Corso n. 2, P.IVA 02220260026, rappresentata da Bonati Roberto, matricola Inps 8904417791, CCNL Terziario e Servizi Confcommercio

e

Filcams CGIL Nazionale rappresentata dal Sig. Sergio Aliprandi
Uiltucs Nazionale rappresentata dal Sig. Emilio Farignoli
Fisascat CISL Nazionale rappresentata dal Sig. Dario Campeotto



Premesso che

- 1) in data 26/03/2020 è stato sottoscritto l'Accordo quadro tra la Regione Piemonte con le Parti Sociali per l'utilizzo della Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- 2) per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 l'azienda si è trovata a dover far fronte ad una importante ed imprevedibile crisi imputabile direttamente alle problematiche generate dall'emergenza con conseguente ed inderogabile necessità di sospendere l'attività lavorativa del personale dipendente già a decorrere dal 09/03/2020, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali oltre che di proteggere la salute di lavoratori e clientela, che diversamente subirebbe un grave pregiudizio
- 3) per ridurre l'impatto negativo che questa situazione poteva comportare per lavoratrici e lavoratori in forza, l'azienda ha siglato in data 21.04.2020 Verbale di accordo per il ricorso alla Cassa Integrazione in Deroga per n. 69 lavoratori ai sensi dell'art.22 D.L. 18/2020, secondo la causale "Covid-19 nazionale" per il periodo dal 09/03/2020 al 09/05/2020 (9 settimane);
- 4) il perdurare delle predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la proroga della sospensione/riduzione temporanea dell'attività lavorativa, come concesso dal D.L. 34/2020, per ulteriori 5 settimane nel periodo dal 10/05/2020 al 13/06/2020 nelle unità operative come da elenco allegato (All. 1).

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) la sospensione/riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi del decreto-legge 18/2020 e decreto-legge 34/2020 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- c) viene approvato il programma di sospensione dell'attività lavorativa per n. 59 dipendenti per il periodo 10.05.2020 – 17.05.2020 e di riduzione dell'attività lavorativa massima del 50% dell'orario settimanale contrattuale dei lavoratori interessati per il periodo 18.05.2020 – 13.06.2020, rispetto ad un monte ore complessivo presunto di 1986 ore settimanali per ciascuna settimana richiesta;
- d) le Parti concordano la proroga della richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga



(CIGD) con sospensione/riduzione, in funzione dell'organizzazione aziendale dal 10.05.2020 al 13.06.2020 per n. 59 lavoratori, per il personale operante presso le unità operative, come indicato in allegato;

- e) le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione/riduzione possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati. Tale proroga verrà comunicata alle OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo;
- f) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori con decorrenza dal 10.05.2020 e fino al 13.06.2020 nel rispetto dei limiti massimi previsti dal D.L. 18/2020 e 34/2020;
- g) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS;
- h) qualora l'Inps non provvedesse a liquidare le indennità spettanti ai lavoratori entro il mese successivo al periodo di inizio sospensione/riduzione, l'azienda si rende disponibile a corrispondere ai lavoratori che ne faranno richiesta, un'anticipazione dei ratei della 13ma mensilità impegnandosi a riconoscerli in percentuale del 50% con riferimento alle effettive richieste pervenute alla data del 15.07.2020;
- i) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
- j) Ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati.
- k) L'azienda provvederà ad inviare al Ministero del Lavoro tramite i servizi telematici dedicati le pratiche necessarie all'attivazione dell'intervento oggetto del presente Accordo ai sensi dei D.L. 18/2020 e 34/2020, ovvero del trattamento di CIG in Deroga, secondo le norme speciali previste per l'emergenza "Covid-19 nazionale" e si impegna ad inviare tempestivamente all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento diretto della Cig in Deroga.


Con la sottoscrizione del presente Verbale di Accordo si intende assolta la procedura prevista dal D.L. 18/2020 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

L'azienda



FILCAMS - CGIL



UILTUCS - UIL



FISASCAT - CISL

